

SERVIZIO NOVITA'
(a cura del dr. Luigi Barone)

Reati contro la pubblica amministrazione - Edilizia - Reato previsto dall'art. 319 cod. pen. - Rapporto con l'art. 318 cod. pen. - Lottizzazione abusiva - Configurazione del reato e confisca dei beni.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3606/17, ha affermato alcuni principi in materia di corruzione e lottizzazione abusiva, riguardanti, in particolare, la nozione di atto contrario ai doveri di ufficio; il rapporto tra il reato previsto dall'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e quello previsto dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione); la configurazione del reato di lottizzazione abusiva in presenza di un provvedimento abilitativo, conseguito per effetto di un reato; la confiscabilità dei beni oggetto di lottizzazione abusiva non sottoposti a sequestro e nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sezione Sesta, sentenza n. 3606/17, u.p. 20/10/2016, dep. 24/1/2017, Pres. G. Paoloni, Rel. A. Corbo.